

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 marzo 2000, n. 76

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

TITOLO II Delitti - CAPO II Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

Articolo 10

Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 22.10.2015.